

# Per le violazioni sanzioni a doppio binario

## La vigilanza

### Multe fino a 1.032 euro oltre al rischio di denuncia per false autodichiarazioni

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita sul piano amministrativo con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Spetta alla Camera di commercio territorialmente competente provvedere all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa. Trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Pertanto, la violazione, quando è

possibile, deve essere contestata immediatamente o, in mancanza gli estremi della violazione stessa debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Inoltre, dal momento che la comunicazione del titolare effettivo al registro è resa mediante autodichiarazione da parte dell'amministratore o del fiduciario, trovano applicazione le norme penali e quelle dettate dalle leggi speciali in

materia, che puniscono chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla legge.

La sanzione ordinariamente prevista dal Codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

Sotto il profilo penalistico, nella individuazione della condotta materiale, occorre tenere presente che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Altre specifiche sanzioni sono previste dal Dlgs 231/2007 (antiriciclaggio), che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10mila a 30mila euro, non solo chi falsifica i dati e le informazioni relative al titolare effettivo ma anche chi li utilizza.

In questa prospettiva, si potrebbe configurare una ipotesi di concorso nel reato nell'ipotesi di invio

di false notizie al registro da parte di chi vi è tenuto e che ha egli stesso contribuito a falsificare.

Lo stesso decreto antiriciclaggio prevede alcune misure con funzione deterrente in ordine a comportamenti che possono indirettamente compromettere il corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo. Così, qualora gli amministratori non siano in grado di acquisire autonomamente i dati sulla titolarità effettiva, possono farne espressa richiesta ai soci, i quali in caso di inerzia o di rifiuto ingiustificati o di indicazioni di informazioni palesemente fraudolente perdono il diritto di esercizio del diritto di voto e ove questo venga comunque esercitato determina l'impugnabilità delle relative deliberazioni.

—V.Val.